II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

REGOLAMENTO FINANZIARIO

del 21 ottobre 1976

che modifica il regolamento finanziario del 25 aprile 1973 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

(76/892/CECA, CEE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 78, paragrafo 7,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 209,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che l'esecuzione di determinate azioni comunitarie si prolunga necessariamente per diversi anni ;

considerando che l'impegno degli stanziamenti previsti per dette azioni viene spesso ripartito su diversi esercizi ;

considerando che gli stanziamenti di bilancio impegnati per dette azioni non possono essere utilizzati integralmente nel corso dell'esercizio per il quale sono stati iscritti, in quanto il pagamento delle spese relative a tali azioni viene scaglionato su più esercizi ;

considerando che, per quanto concerne le azioni suddette, si deve distinguere tra gli stanziamenti richiesti dagli obblighi giuridici sottoscritti e gli stanziamenti necessari al pagamento delle azioni realizzate conformemente a tali obblighi ;

considerando che una tale distinzione non pregiudica la regola generale dell'annualità del bilancio, né le disposizioni particolari già adottate per talune spese ;

considerando che, a norma dell'articolo 9 della decisione del Consiglio del 1° febbraio 1971 concernente la riforma del Fondo sociale europeo (2), il regolamento finanziario adottato in attuazione dell'articolo 209 del trattato determina le modalità secondo le quali possono essere autorizzate le spese per un periodo che superi di due anni l'esercizio in questione ; che con l'introduzione di stanziamenti d'impegno si attua detta disposizione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO FINANZIARIO :

Articolo 1

Il regolamento finanziario 73/91/CECA, CEE, Euratom, del 25 aprile 1973, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), è modificato dagli articoli seguenti.

Articolo 2

L'articolo 1, paragrafo 3, primo comma, è sostituito dal comma seguente :

« Fatti salvi l'articolo 16 bis, il titolo VII, l'articolo 107, l'articolo 114 e il titolo X bis, le spese non

(1) GU n. C 238 dell'11. 10. 1976, pag. 27.

(2) GU n. L 28 del 4. 2. 1971, pag. 15.
(3) GU n. L 116 del 1°. 5. 1973, pag. 1.

possono essere autorizzate per un periodo superiore all'esercizio ».

Articolo 3

Il titolo II, sezione II, è completato dal seguente articolo 16 bis :

« *Articolo 16 bis*

1. Quando gli stanziamenti di bilancio sono destinati al finanziamento di azioni di cui al paragrafo 4, la cui esecuzione richiede periodi superiori al quadro annuale, il bilancio pone in evidenza, a titolo di tali azioni, per l'esercizio considerato :

a) gli stanziamenti d'impegno,

b) gli stanziamenti di pagamento.

2. Gli stanziamenti d'impegno sono destinati a consentire di far fronte, durante l'esercizio considerato, agli obblighi giuridici da contrarre per la realizzazione delle azioni di cui al paragrafo 1.

Essi costituiscono il limite massimo delle spese che possono essere impegnate per l'esecuzione delle operazioni corrispondenti.

Gli stanziamenti d'impegno non impegnati alla fine dell'esercizio per il quale sono stati iscritti in bilancio rimangono validi per l'esercizio successivo. Al termine di tale periodo, la Commissione può presentare al Consiglio e trasmettere al Parlamento europeo, entro il 1° febbraio, un elenco degli stanziamenti di cui si chiede il mantenimento per l'esercizio successivo. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata dopo aver consultato il Parlamento europeo, decide in merito al mantenimento di tali stanziamenti per detto esercizio.

3. Gli stanziamenti di pagamento costituiscono il limite massimo delle spese che possono formare oggetto di un mandato di pagamento o essere pagate nel corso di ogni esercizio finanziario per coprire impegni contratti nel corso dell'esercizio stesso o di esercizi precedenti.

4. Possono formare oggetto di iscrizione tra gli stanziamenti d'impegno, in occasione della discussione del bilancio, le azioni nel settore degli idrocarburi, il piano di azione triennale in materia d'informazione e di documentazione scientifica e tecnica, il Fondo sociale, il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento e le operazioni per le quali un regolamento finanziario prevedrà un'iscrizione tra gli stanziamenti d'impegno.

5. Le osservazioni relative alle linee di bilancio riservate alle azioni suddette comprenderanno, ove le condizioni di esecuzione delle azioni stesse lo consentano, uno scadenzario indicativo degli impegni e dei pagamenti prevedibili per gli esercizi successivi ».

Articolo 4

L'articolo 6, paragrafo 5, l'articolo 104 e l'articolo 114, paragrafo 2, sono abrogati.

Tuttavia tali disposizioni restano applicabili all'esecuzione dei bilanci fino all'esercizio 1976 compreso.

Articolo 5

Il presente regolamento finanziario si applica al bilancio dell'esercizio 1977 e alle deliberazioni dell'autorità di bilancio relative allo stesso.

Articolo 6

Il presente regolamento finanziario entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento finanziario è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 ottobre 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. J. BRINKHORST